


Dott. Carletto Trombini



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

STUDIO TROMBINI CARLETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE
MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA
Tel. 0364.300430 - Fax 0364.306614

E-mail: carletto@studiotrombini.it

Comune di Terno d'Isola (BG)
Prot.n.0010925 in Arrivo
del 26-07-2022 SERVIZI FINANZIA
Categoria 4 Classe 1
Fascicolo



Spett.le
Comune di Terno d'Isola
Via Casolini, 7
24030 Terno d'Isola (BG)

**PARERE SULLA DELIBERA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - EX ART. 193 D. LGS. 267/00
AGGIORNATO DAL D.LGS. 118/2011**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024

Il sottoscritto Dott. Carletto Trombini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Terno d'Isola, vista la documentazione prodotta dall'Ufficio Ragioneria inerente la delibera in oggetto;

Richiamato l'art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194^[1] del TUEL;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui ;

Considerato che l'art. 193 del TUEL non prevede come obbligatorio lo stato di attuazione dei programmi e visto l'art. 147 ter del TUEL secondo il quale lo stato di attuazione dei programmi è obbligatorio solo per i Comuni con popolazione superiori ai 15.000 abitanti;

Considerato sia la gestione di parte corrente che la gestione in conto residui non necessitano di provvedimenti atti a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in considerazione di un prevedibile permanere degli equilibri di bilancio;

Considerato altresì che non risultano disequilibri o violazioni dei vincoli di pareggio complessivo;

Rilevato che sono stati rispettati i principi generali del bilancio di previsione ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e che viene confermato il pareggio di bilancio;

dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio preposto,

ESPRIME

parere **favorevole** sulla delibera sopra indicata.

Revisore dei conti



Terno d'Isola, 15/07/2022